

Delibera n. 102/2025

Misura 52.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023. Accoglimento richiesta formulata da La Ferroviaria Italiana S.p.A. per la proroga del termine di trasmissione della proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030.

L'Autorità, nella sua riunione del 25 giugno 2025

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare:

- la lett. a) del comma 2, ai sensi della quale l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali"*;
- la lett. b) del comma 2, ai sensi della quale l'Autorità provvede *"a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori"*;

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (*"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*), ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale *"[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto"*;
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale *"[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto"*;

- l'articolo 1, comma 6, ai sensi del quale “[e]ntro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'organismo di regolazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), un decreto ministeriale, con il quale sono individuate le reti ferroviarie di cui al comma 4 (...). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresì, con cadenza periodica, almeno quinquennale, ad apportare le necessarie modifiche al decreto di cui al primo periodo, per tener conto dell'evoluzione del mercato di settore”;
- l'articolo 11, comma 11, ai sensi del quale “[i] gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti”;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016, recante “*Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione*”, che, in applicazione del riportato comma 6 dell'articolo 1 del d.lgs. 112/2015, ha individuato le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139 (“*Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria*”);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 95/2023, del 31 maggio 2023, recante “*Conclusioni del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell'atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse*”, ed in particolare le misure di cui al relativo Allegato “A”, come da ultimo integrate, con specifico riferimento alle reti regionali interconnesse, dalla delibera dell'Autorità n. 2/2025, del 9 gennaio 2025;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 51/2024, del 18 aprile 2024, recante “*Delibera n. 95/2023. Formulazione proposte tariffarie per le reti regionali interconnesse alla infrastruttura*”;

ferroviaria nazionale e disposizioni in materia di canoni e tariffe relativi all'orario di servizio 2024-2025", con la quale si è, tra l'altro, prescritto che i gestori delle reti regionali interconnesse alla infrastruttura ferroviaria nazionale trasmettano all'Autorità le proposte tariffarie per il periodo 2026-2030, in applicazione della misura 52.2, punto 1, dell'Allegato "A" alla citata delibera n. 95/2023, entro il 30 giugno 2025;

VISTA

la nota prot. ART 55386/2025, del 16 giugno 2025, con cui La Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito, anche: LFI), nel comunicare che, ai sensi dell'articolo 2364 cod. civ. e dello Statuto Sociale, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di approvare il bilancio di esercizio nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ha informato che tale approvazione verrà effettuata il 20 giugno 2025 ed ha formulato, per la trasmissione della proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030, una richiesta di proroga al 30 novembre 2025 del citato termine del 30 giugno 2025;

RILEVATA

la necessità di consentire ai gestori delle reti regionali interconnesse che si avvalgono, ricorrendo le condizioni previste dal codice civile, del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio di esercizio consolidato, di disporre, qualora ne facciano motivata richiesta, di coerenti tempistiche per trasmettere la proposta tariffaria e la documentazione a corredo della stessa previste dalla citata misura 52.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023;

RITENUTO

conseguentemente congruo prorogare al 1° settembre 2025 il termine per la trasmissione, da parte di LFI, della proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 nonché della documentazione a corredo della stessa;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta formulata da La Ferroviaria Italiana S.p.A., con nota prot. ART 55386/2025 del 16 giugno 2025, di proroga del termine per la presentazione della proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 e della documentazione a corredo della stessa previste dalla misura 52.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2023, individuando, a tal fine, il termine del 1° settembre 2025;
2. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità e comunicata, a mezzo PEC, a La Ferroviaria Italiana S.p.A.

Torino, 25 giugno 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)